SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1991.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1992.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale,

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Considerato che, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, parte delle competenze in materia di pubblica istruzione sono state trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, in conseguenza, che la proposta di adozione dell'ora legale deve provenire anche dal titolare del predetto Ministero;

Vista la legge 12 gennaio 1981, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Sulla proposta dei Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Dalle ore due del 29 marzo 1992 alle ore tre (legali) del 27 settembre 1992, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1991
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 11

91A5010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 29 ottobre 1991.

Nomina dei membri della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in senso al consiglio di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1988, concernente la costituzione della commissione elettorale circoscrizionale ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1991, con il quale sono state annullate le procedure elettorali svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 1991 e sono state indette nuove elezioni per i giorni 24 e 25 novembre 1991;

Considerato che, i membri della commissione elettorale circoscrizionale dott. Francesco Cragnotti, presidente, dott.ssa Filomena Silvestri Spagnuolo, sig. Giovanni Zacchi, sig. Fausto Pettinelli, sig. Enrico Iudicone e sig.ra Lucia Rinaldi hanno evidenziato, con nota del 13 luglio 1991, l'opportunità di non includere, nel decreto di nomina della commissione in parola, i loro nominativi;

Considerato, altresì, che il sig. Valentino Zazza, già membro della commissione elettorale circoscrizionale, è attualmente in quiescenza;

Visto il verbale n. 369 del consiglio di amministrazione, relativo alla seduta del 25 ottobre 1991, concernente la proposta di sette terne di nominativi ai fini della nomina del presidente e dei membri della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

La commissione elettorale circoscrizionale è così costituita:

Presidente:

Napolitano dott. Antonio.

Componenti:

Moltoni dott.ssa Stefania;
Puccini dott. Antonello;
Provinciali dott. Massimo;
Ceccarelli Maria Pia;
Pettinelli Massimo;
Paoletti Alberto.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A5020

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 21 febbraio 1989 e le successive integrazioni e modificazioni, presentata dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 922517 dell'11 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffa 13 - TB/0 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 13C - TB/0 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

6) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 1) allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5013

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 23 ottobre 1989 presentata dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924209 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della presentazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5015

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 22 e 25 maggio 1989, 30 giugno 1989 e 16 ottobre 1989, e le successive integrazioni e modificazioni, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924365 del 24 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) potranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 1991.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami per l'esercizio delle funzioni di presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali per il comparto Ministeri.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, art. 15 e seguenti, relativi alla negoziazione decentrata nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativo all'accordo del 29 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge 29 marzo 1983, n. 93, la delegazione incaricata della stipulazione degli accordi decentrati è presieduta dal Ministro o da un suo delegato;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per le materie dell'amministrazione il Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami è delegata la presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in ordine alle materie sottoelencate:

a) i criteri per l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge;

b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali, anche su indicazioni contenute in accordi periferici;

d) i criteri generali concernenti la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante anche su indicazioni contenute in accordi periferici;

f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e della modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche su indicazioni contenute in accordi decentrati periferici;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e la utilizzazione del lavoro straordinario anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici;

h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

i) la mobilità del personale nell'ambito della disciplina prevista dall'accordo di comparto;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro, anche su indicazioni contenute in accordi periferici;

m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi, anche su indicazioni contenute in accordi periferici;

n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici;

o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali, anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici;

p) le proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici, anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici.

Art. 2.

Della delegazione amministrativa fanno parte, oltre al direttore o al vice-direttore degli affari generali e del personale, una rappresentanza delle direzioni generali o servizi ai quali si riferisce la contrattazione.

Ove gli accordi riguardino anche gli uffici periferici, la delegazione potrà essere integrata da rappresentanti degli stessi.

Art. 3.

Nell'ambito dei criteri contenuti negli accordi nazionali, si possono concludere accordi decentrati riguardanti la struttura periferica dell'amministrazione, in ordine alle sottoindicate materie:

a) l'organizzazione del lavoro, nell'ambito dei criteri contenuti negli accordi nazionali e in rapporto alle specificità proprie delle strutture periferiche;

b) la determinazione dei tempi e dei carichi di lavoro e di altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;

d) la programmazione, nell'ambito dei criteri contenuti negli accordi nazionali, dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché le eventuali proposte concernenti le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) l'individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante;

f) le proposte, nell'ambito dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e degli accordi nazionali, riguardanti l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale del personale;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali e delle attrezzature;

i) le proposte sulla mobilità del personale, nell'ambito della disciplina prevista dall'accordo di comparto;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

m) le proposte per la predisposizione di progetti di produttività e l'individualizzazione dei destinatari dei relativi incentivi, nell'ambito dei criteri nazionali;

n) le proposte per la realizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

o) le proposte per la ripartizione dei benefici assistenziali;

p) le proposte per l'attuazione di piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.

Art. 4.

I direttori degli uffici periferici sono delegati in via permanente a presiedere le delegazioni amministrative locali ed a stipulare i relativi accordi.

Art. 5.

Agli accordi si dà esecuzione con provvedimento del Sottosegretario o dei direttori delegati, salvo gli accordi riservati alla firma del Ministro.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1991
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 141

91A5002

DECRETO 24 giugno 1991.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami per l'esercizio delle funzioni di presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali per il comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, istituito dal comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, contenente le norme risultanti dall'accordo sindacale per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Visti gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, che consentono accordi decentrati a livello locale per il personale del «comparto ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 359, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo all'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per gli accordi a carattere nazionale il Sottosegretario di Stato onorevole Alessandro Ghinami;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami è delegata la presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, in ordine alle materie sottoelencate:

1) l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione e all'organizzazione del lavoro e nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali stabilita dalla legge;

2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;

3) proposte di istituzione di nuovi profili e di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

6) definizione delle modalità dell'attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

7) criteri per l'attuazione del sistema di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;

9) individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;

10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;

11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

12) criteri per l'attribuzione delle indennità.

Art. 2.

A livello nazionale, inoltre saranno determinati i criteri di riferimento per la contrattazione a livello locale per le materie sottoelencate:

1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture, definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987 tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over, individuazione delle attività di lavoro interessanti l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazione di lavoro;

2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali già previsti dalla vigente normativa;

3) criteri per l'organizzazione dei gruppi di lavoro.

Art. 3.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata nazionale si dà esecuzione con provvedimento del Ministro.

Art. 4.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata locale si dà esecuzione con determinazione dei direttori degli istituti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 314

91A5003

DECRETO 5 novembre 1991.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1991-92.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1806/89 del Consiglio del 19 giugno 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione del 22 luglio 1991;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991 che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 1640/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati dal regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio;

Visto il regolamento CEE n. 1712/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1991-92;

Visto il regolamento CEE n. 1713/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1991-92;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1991-92, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ATTO DISCIPLINARE

Allegato al decreto ministeriale 5 novembre 1991 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento, previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1806/89 del Consiglio del 19 giugno 1989, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1991-92, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1991-92 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1991, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di tonnellate 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1992 e sino al 31 luglio 1992. Il prezzo di acquisto per il mese di gennaio 1992 è di ECU 294,83 alla tonnellata, pari al 94% del prezzo di intervento fissato, con regolamento CEE n. 1712/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, in ECU 313,65 alla tonnellata al quale deve essere aggiunta una maggiorazione mensile di ECU 2,07.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi,

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1992 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di ECU 2,07 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 14,49.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1991, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'art. 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previsti dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dall'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III, del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1992, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1992.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1991 e termina il 31 agosto 1992, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1992, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1992, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1992, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonché Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, e a quello del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Per incondizionata accettazione
l'Ente nazionale risi

Il presidente: CARRÀ

Il direttore generale: ODONE

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Argo, Selenio	64%	71%
Balilla, Balilla G.G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pègonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta	63%	71%
Koral	62%	71%
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61%	70%
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59%	70%
Bonnet Bell, Ispaniki A., Rita, Silla, Thaibonnet, L 202	58%	70%
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani	56%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%
Delta	55%	68%
Axios, Evropi, Strymonas	54%	69%
Irat 348, Mana	45%	65%
Pygmalion	43%	65%
Varietà non denominate	63%	71%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU/tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,51
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,51
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 1,88
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 1,88

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni ECU/tonn
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,57 per ½ punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,57 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,35 per ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,35 per ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,35 per ¼ di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	12,55 per ⅛ di punto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

— Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.

91A5036

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 ottobre 1991.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 1991 concernente l'approvazione, per l'anno 1989-90, degli interventi intesi all'apprestamento degli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;

Visto il proprio decreto datato 11 aprile 1991, con il quale si è provveduto all'approvazione per l'anno 1989 del piano nazionale del settore per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della normativa sopra menzionata;

Vista la nota n. 4842 del 30 settembre 1991 con la quale il comune di Valdidentro (Sondrio) ha segnalato che, in relazione alla propria domanda di finanziamento per il completamento di un centro sportivo polivalente posto a servizio degli esistenti impianti di sci, con il ricordato decreto 11 aprile 1991 è stato concesso un finanziamento di 580 milioni per la realizzazione di un'opera di completamento degli impianti di sci il cui costo progettuale è quantificato nella domanda in soli 122 milioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che la rilevata illogicità della concessione appare causata da un mero errore materiale riferibile alla necessità di individuare in termini estremamente sintetici l'opera e la destinazione del finanziamento;

Ritenuta la necessità di provvedere alle opportune rettifiche ed integrazioni riformulando l'oggetto della concessione in coerenza con la richiesta a tal fine valutata;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto datato 11 aprile 1991 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, lettera *b)*, è modificato come segue:

alla pagina 17, per la parte relativa alla regione Lombardia:

provincia di Sondrio - comune di Valdidentro: in luogo di «Sci alpino» deve leggersi «Completamento del centro sportivo polivalente a servizio degli impianti di sci».

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 1991 decorre, per i beneficiari indicati nel precedente articolo, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A5019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Sarajevo (Jugoslavia), di un consolato generale di prima categoria in Bar (Jugoslavia) e di un consolato di prima categoria in Skopje (Jugoslavia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Sarajevo (Jugoslavia) un consolato generale di prima categoria.

Art. 2.

È istituito in Bar (Jugoslavia) un consolato generale di prima categoria.

Art. 3.

È istituito in Skopje (Jugoslavia) un consolato di prima categoria.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1991.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 170

91A5005

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 luglio 1991, n. 294, la direzione didattica del 1° circolo di Bagno a Ripoli è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai genitori degli alunni, consistente in uno scaffale in legno del valore di L. 400.000, destinato alla scuola.

91A5042

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», in Codroipo

Con deliberazione n. 5389 del 25 ottobre 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito al dott. Giancamillo Tavano in ordine alla gestione commissariale della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo.

91A5048

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche alle sotto elencate pagine:

alla pag. 5, prima colonna, all'art. 1, comma 2, dove è scritto: «.... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1988, ...» si legga: «.... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato *nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1988, ...»;

alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* articolo 12, *comma 4*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;» si legga: «*a)* articolo 12, *quarto comma*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;» ed alla lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'art. 4, dove è scritto: «*b)* articolo 10 del decreto-legge 25 *febbraio* 1985, n. 667, ...» si legga: «*b)* articolo 10 del decreto-legge 25 *novembre* 1985, n. 667, ...»;

alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 4, comma 13, dove è scritto: «... , nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto *1988*, n. 305, ...» si legga: «... , nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto *1989*, n. 305, ...»;

alla pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, dove è scritto: «... , i posti di cui *alle tabelle A e B allegate* alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ...» si legga: «... , i posti di cui *alla tabella B allegata* alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ...».

91A5092

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 8 agosto 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 1991)

Al punto 5 dell'art. 57 dello statuto dell'Università di Perugia, così come modificato dal decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 18, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto fisiopatologia generale ed applicata (corso integrale), dove è scritto: «fisiopatologia *chimica*», si legga: «fisiopatologia *clinica*».

91A5028

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
annuale L. 315.000
semestrale L. 170.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
annuale L. 56.000
semestrale L. 40.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
annuale L. 175.000
semestrale L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
annuale L. 56.000
semestrale L. 40.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
annuale L. 175.000
semestrale L. 95.000

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
annuale L. 600.000
semestrale L. 330.000

Tipo G · Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
annuale L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
annuale L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200